

dossier

Maggio 2018

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Atto del Governo n. 22



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 13



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 12

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA	3
PROSPETTO DEGLI ONERI QUANTIFICATI	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 14.....	4
NUOVA DISCIPLINA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	4
ARTICOLO 15.....	7
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA <i>PRIVACY</i>	7
ARTICOLO 18.....	9
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI IN MATERI DI DATI PERSONALI	9
ARTICOLO 26.....	11
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	11

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	22	
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Titolo breve:	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	
Riferimento normativo:	articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale - recata dal decreto legislativo n. 196/2003¹ - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

Il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel seguito del documento sono esaminate le norme a cui la relazione tecnica ascrive effetti, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per il contenuto delle restanti disposizioni, si rinvia al *dossier* curato dal Servizio Studi.

PROSPETTO DEGLI ONERI QUANTIFICATI

	2018	2019	2020	2021
Articolo 14 – Potenziamento del Garante per la privacy (*)	1.853.397	3.177.251	3.240.796	3.305.612
Articolo 17 – Definizione agevolata delle violazioni (**)	0	600.000	600.000	600.000
Totale	1.853.397	3.777.251	3.840.796	3.905.612

(*) 3.371.724 per il 2022, 3.439.159 per il 2023, 3.507.942 per il 2024, 3.578.101 per il 2025, 3.649.663 per il 2026, 3.722.656 per il 2027 e 3.797.109 a decorrere dal 2028.

(**) L'onere termina nel 2021.

¹ Codice in materia di protezione dei dati personali.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 14

Nuova disciplina del garante per la protezione dei dati personali

La norma riscrive la parte III, Titolo II, del decreto legislativo n. 196/2003 che, agli articoli da 153 a 160, detta la disciplina del Garante per la protezione dei dati personali con riferimento all'ufficio e al suo organico nonché ai compiti ed ai poteri dell'autorità. Si conferma l'attuale bipartizione tra il Garante organo collegiale e l'ufficio del Garante, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso. Risultano confermati anche il numero dei membri (quattro, eletti due dal Senato e due dalla Camera, con voto limitato) ma si esclude la rinnovabilità del mandato. Inoltre, si inserisce nel testo del Codice della privacy quanto attualmente previsto dal regolamento di organizzazione dell'Ufficio del Garante (DPR n. 501/1998), ovvero che al Presidente compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione e che agli altri componenti compete un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente (articolo 153 del decreto legislativo n. 196/2003). Sono riformulate le disposizioni che definiscono i compiti del Garante. Rispetto al contenuto del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, la riformulazione delle norme dettaglia ed amplia i compiti del Garante specificando, tra l'altro, che il Garante assicura la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dando idonea attuazione al regolamento e al Codice e provvede a svolgere i compiti che gli sono attribuiti dalla UE e dallo Stato e a svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. Sono confermati in capo al Garante, inoltre, i compiti di controllo e assistenza in materia di trattamento di dati personali previsti da leggi di ratifica di atti internazionali o da atti comunitari e dell'Unione europea (articolo 154 del decreto legislativo n. 196/2003).

Una disposizione di nuova introduzione specifica ulteriori poteri del Garante. Si tratta di specifiche prerogative che integrano, in conformità a quanto previsto dal par. 6 dell'art. 58 del Regolamento, i poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi previsti dallo stesso art. 58. Il nuovo articolo, fra l'altro, prevede che il Garante adotti le linee guida di indirizzo sulle misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento europeo, anche per singoli settori (articolo 154-*bis* del decreto legislativo n. 196/2003).

Si attribuisce al Garante - rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato - la legittimazione ad agire in sede giudiziale nei confronti del titolare (o responsabile) del trattamento in caso di violazione di disposizioni del Regolamento (articolo 154-*ter* del decreto legislativo n. 196/2003).

Sono riformulate le norme che dettano la disciplina del ruolo organico e del personale dell'ufficio del Garante. La dotazione organica è confermata in 162 unità (come previsto

a legislazione vigente) specificando però che l'accesso ai ruoli del Garante è possibile solo per concorso pubblico e che la possibilità di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse² si applica esclusivamente con riferimento al personale di ruolo delle Autorità indipendenti. Inoltre, il trattamento economico del personale del Garante della privacy è equiparato a quello del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si rammenta che, in base alla disciplina vigente³, "nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti", al personale del Garante è attribuito l'80 per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il resto vengono sostanzialmente confermate le disposizioni, già previste a normativa vigente, relative all'adozione di regolamenti sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio, ordinamento delle carriere e reclutamento, ripartizione dell'organico in aree e qualifiche, trattamento giuridico ed economico, gestione amministrativa e contabilità. Analogamente è riproposta la possibilità di assumere dipendenti e consulenti con contratti a tempo indeterminato o determinato (comunque nel limite di 20 unità), nonché di avvalersi, per motivate esigenze, di personale pubblico collocato fuori ruolo (fino a un massimo di 20 unità e per non oltre il 20% delle qualifiche dirigenziali). Infine si estende l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria: oltre al personale dell'ufficio del Garante addetto ai controlli sulle banche dati, archivi e altre ispezioni⁴, riveste tale qualifica anche il personale che controlla l'applicazione del Regolamento, anche su segnalazione di altre autorità di controllo o pubbliche⁵, che conduce indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati⁶ e che conduce operazioni congiunte con altre autorità di controllo nazionali⁷ (articolo 156 del decreto legislativo n. 196/2003).

La relazione tecnica ribadisce, per lo più, il contenuto delle disposizioni.

Per ciò che concerne l'indennità corrisposta al presidente, la relazione tecnica precisa che la stessa è contenuta nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

In merito alla disposizione che attribuisce al personale il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relazione tecnica afferma che l'adeguamento del trattamento economico è disposto al fine di adempiere ai nuovi e più onerosi compiti da svolgere, anche in campo internazionale, previsti dal nuovo regolamento. Poiché l'incremento di spesa incide come incremento della parte

² Articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

³ Articolo 156, comma 3, lettera d), del Codice della privacy nel testo attualmente vigente.

⁴ Articolo 158 del decreto legislativo n. 196/2003.

⁵ Articolo 57, paragrafo 1, lettera h), Regolamento (UE) 2016/679.

⁶ Articolo 58, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) 2016/679.

⁷ Articolo 62, lettera h), Regolamento (UE) 2016/679.

stipendiale, ai fini della quantificazione dell'onere è stato assunto il dato della spesa per il personale per stipendi, comprensiva degli oneri riflessi di natura previdenziale e fiscale, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato.

Dai dati contabili relativi all'esercizio 2016, trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, nonché pubblicati nell'apposita sezione di trasparenza del sito *web* istituzionale, si ricava una spesa complessiva relativa al costo per il personale per stipendi di 9.038.477,78 euro, rilevante ai fini in questione. Tale importo, maggiorato per la quota riferibile alla contribuzione previdenziale, Inail ed IRAP, nonché della somma per accantonamento a TFR, determina un costo complessivo di 12.709.003,60 euro, il cui importo rappresenta un valore pari all'80 per cento del parametro retributivo AGCOM.

La rideterminazione di tale valore alla misura del 100 per cento rappresenta un importo di 15.8116.254,50 euro e, pertanto, l'incremento di spesa, scaturente dalla disposizione legislativa, è pari alla differenza che si quantifica in 3.177.250,90 euro secondo il prospetto che segue.

Costo del personale - impegni anno 2016

CAPITOLI DI SPESA	IMPEGNATO
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.610.250,50
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	428.227,28
Somma capitoli di spesa – Cons. 2016	9.038.447,78
Quota contributi obbligatori per il personale 24,20%	2.187.311,62
Inail	90.384,78
Quota IRAP 8,50%	768.270,61
Costo per stipendi - anno 2016	12.084.444,79
Quota accantonamento TFR	624.558,81
Costo per stipendi comprensivo accantonamento TFR	12.709.003,60

Come già accennato, riproporzionando opportunamente l'importo di 12.709.003,60 euro si determina un nuovo costo complessivo di riferimento di 15.886.254,50 euro ed un conseguente onere pari alla differenza tra i due valori indicati ossia 3.177.250,90 euro.

In particolare, per quanto attiene all'esercizio 2018, la maggiore spesa, che decorre dalla mensilità di giugno, incide per 7/12 del totale ossia in misura pari a 1.853.397 euro.

Per un arco temporale decennale, l'onere è stato calcolato ipotizzando un tasso medio di crescita delle retribuzioni del 2 per cento annuo, la cui misura risulta essere coerente con la crescita media della spesa per il personale registrata nelle annualità pregresse, come desumibile dai valori che emergono dalla sezione del Conto Annuale riguardante la spesa specifica dell'Autorità. Per effetto della stima di tale incremento, si determina una variazione dell'onere per il personale pari a:

- 3.177.251 per il 2019;
- 3.240.796 per il 2020;
- 3.305.612 per il 2021;

- 3.371.724 per il 2022;
- 3.439.159 per il 2023;
- 3.507.942 per il 2024;
- 3.578.101 per il 2025;
- 3.649.663 per il 2026;
- 3.722.656 per il 2027;
- 3.797.109 a decorrere dal 2028,

i cui importi trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1162, della legge n. 205/2017⁸.

Infine con riferimento alla norma recata dalla formulazione proposta dell'articolo 158, comma 8, del decreto legislativo n. 196/2003, confermativa della legislazione vigente, che pone le spese di funzionamento del Garante a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, la relazione tecnica specifica che tale onere trova copertura mediante l'utilizzo di risorse iscritte nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. In particolare si tratta delle somme della missione 14 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Protezione sociale per particolari categorie", centro di responsabilità Dipartimento del tesoro, azione "Tutela della privacy", capitolo 1733 "Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", che reca uno stanziamento di 22.548.494 euro per il 2018, e di 26.665.523 euro per gli anni 2019 e 2020.

***Al riguardo** si rileva che la relazione tecnica ipotizza una crescita dell'onere del 2 per cento all'anno nell'ambito di un arco temporale di previsione di dieci anni. Dai dati di quantificazione forniti si ricava, però, che l'onere annuo stimato per il 2018 corrisponde esattamente ai 7/12 dell'onere stimato per il 2019 e che, dunque, la rivalutazione del 2 per cento non è stata applicata a tale ultimo anno. Su tale aspetto è necessario acquisire l'avviso del Governo.*

ARTICOLO 15

Sanzioni per la violazione delle norme sulla *privacy*

La norma ridefinisce l'apparato sanzionatorio sia amministrativo che penale⁹ per le violazioni delle norme poste a tutela della *privacy*.

In particolare, è interamente sostituito l'articolo 166 del decreto legislativo n. 196/2003 al fine di disciplinare i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e

⁸ La norma citata, al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), ha ulteriormente incrementato il Fondo per le spese di funzionamento del Garante nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

⁹ Articoli da 161 a 172 del decreto legislativo n. 196/2003.

il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. In tale contesto si specifica [comma 1, lett. *a*):

- quali siano le sanzioni amministrative previste, in osservanza dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 83 del Regolamento (UE) 2016/679, per le violazioni delle disposizioni indicate in dettaglio nel testo dell'articolo medesimo;
- che il Garante sia l'organo nazionale competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ad irrogare le sanzioni amministrative;
- la disciplina di massima del procedimento sanzionatorio che dovrà poi essere completata più in dettaglio con Regolamento del Garante;
- confermando la legislazione vigente, che i proventi delle sanzioni nella misura del 50 per cento del totale annuo, siano riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, finalizzato a coprire le spese del Garante.

Si riformula, poi, l'articolo 167 del decreto legislativo n. 196/2003 che detta la disciplina concernente il trattamento illecito di dati. La nuova formulazione depenalizza alcune fattispecie che l'articolo 83 del Regolamento punisce con sanzioni amministrative [comma 1, lettera *b*)].

Sono introdotte altresì nuove fattispecie di reato. Si tratta della comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone e della acquisizione fraudolenta di dati personali: entrambe le fattispecie sono caratterizzate per il numero rilevante delle persone offese [comma 1, lettera *c*)].

Un'ulteriore fattispecie di reato è introdotta attraverso la riformulazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 196/2003 che tratta della falsità nelle dichiarazioni al Garante. La nuova fattispecie prevista si sostanzia nella interruzione o nella turbativa della regolarità di un procedimento dinnanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti [comma 1, lettera *d*)].

La relazione tecnica afferma che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme del diritto europeo determina un intervento maggiormente afflittivo relativamente al sistema sanzionatorio previsto per l'inosservanza delle disposizioni indicate. Infatti, è notevolmente ampliata la platea dei soggetti e le condotte la cui inosservanza è censurata con una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre l'entità delle sanzioni previste per le varie fattispecie illecite è stata incrementata individuando, però, solo il valore massimo (più elevato rispetto alla vigente disciplina) degli importi irrogabili e stabilendo un ventaglio estremante dettagliato di criteri per valutare la condotta illecita, con particolare riguardo alle circostanze sia oggettive che soggettive aggravanti le singole situazioni: ciò comporta una ampia gamma di condotte sanzionabili che, rispetto allo stato attuale, risultano notevolmente incrementate.

La relazione tecnica evidenzia che l'importo della sanzione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento europeo, può arrivare fino a 10 milioni di euro ovvero, per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo, mentre ai sensi

dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 83 del Regolamento, richiamati da specifiche disposizioni, la misura della sanzione può arrivare fino a 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, fino al 4 per cento del fatturato. Considerato che le sanzioni potranno essere applicate in modo pieno anche agli operatori di servizi di telefonia, è possibile che siano superati anche i limiti sopra indicati di 10 o 20 milioni di euro, dal momento che si tratta dei grandi operatori attivi a livello mondiale. Al verificarsi di tale eventualità, anche solo una di tali sanzioni potrebbe superare gli introiti derivanti in passato dall'insieme delle sanzioni irrogate in un intero anno.

Nel conseguire che, anche al netto delle somme che saranno riassegnate ai capitoli destinati a finanziare le spese di funzionamento del Garante, è ragionevole ritenere che il nuovo apparato sanzionatorio definito dal testo in esame possa determinare effetti di maggior gettito per la finanza pubblica che, allo stato, non sono, però, quantificabili.

Con riferimento alle norme di cui al comma 1, lettera b), che riguardano il trattamento illecito di dati, la relazione tecnica specifica che alcune depenalizzazioni sono state disposte, stante l'introduzione di apposite sanzioni amministrative in applicazione delle norme del Regolamento, in ossequio agli esiti giurisprudenziali europei ispirati dal principio del *ne bis in idem* tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. In base a tali esiti un soggetto non dovrebbe essere sottoposto a due procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto indipendentemente dall'esito degli stessi.

***Al riguardo** non si hanno rilievi da formulare considerato che le norme ampliano il numero delle fattispecie che prevedono una sanzione pecuniaria e che l'entità massima della sanzione che può essere irrogata è stata, per lo più, aumentata.*

ARTICOLO 18

Definizione agevolata delle violazioni in materi di dati personali

La norma prevede una definizione agevolata delle sanzioni relative a violazioni contestate dal Garante per la protezione dei dati personali entro il 21 marzo 2018. La definizione è subordinata al pagamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo in esame, di una somma pari a due quinti del minimo edittale previsto per la violazione in oggetto.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame, consentendo la definizione agevolata delle violazioni contestate, consentirebbe di far acquisire al bilancio dello Stato un importo che si stima in 4.898.600 euro in relazione a circa 1.200 procedimenti sanzionatori pendenti, difficilmente definibili dall'Autorità con le risorse disponibili e quindi a forte rischio di prescrizione.

A fronte di tale stima di entrata, deve rilevarsi una corrispondente perdita teorica dell'importo pari ai 3/5 del minimo edittale previsto per la violazione contestata, per i procedimenti avviati entro il 21 marzo 2018, pari a circa 7.350.000 euro.

La relazione tecnica ipotizza che aderiscano alla definizione agevolata delle sanzioni il 50 per cento degli aventi diritto; ne consegue che anche la misura delle minori entrate si riduce corrispondentemente a circa 3.600.000 euro¹⁰. La relazione tecnica assume poi che tale somma sarebbe stata incassata per un terzo in ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 per un ammontare pari a circa 1.200.000 euro per ciascuno dei tre anni.

Tale ultima somma deve essere nuovamente ridotta del cinquanta per cento dal momento che la normativa vigente¹¹ stabilisce che una quota pari al 50 per cento degli introiti relativi alle sanzioni è riassegnata al pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato a finanziare un fondo che copre le spese di funzionamento del Garante della privacy¹² ossia ad una finalità di spesa.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che l'applicazione di una misura unica della sanzione di entità agevolata per i procedimenti avviati entro il 21 marzo 2018 consentirà, da un lato, la deflazione delle attività amministrative da svolgere in rapporto a procedimenti pregressi e, dall'altro, di concentrare le ridotte risorse umane di cui dispone l'Autorità in prevalenza verso l'applicazione del nuovo quadro sanzionatorio previsto dal Regolamento (UE) 679/2016. La relazione tecnica conclude evidenziando il fatto che dal nuovo assetto normativo è ragionevole attendersi un incremento delle sanzioni, sia per l'ampliamento che il Regolamento UE opera rispetto alle fattispecie sanzionabili, sia in ragione della misura delle sanzioni suscettibili di essere inflitte, in presenza di violazioni di particolare gravità.

***Al riguardo**, pur rilevando che la quantificazione proposta è coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica, si osserva che la stessa si fonda su due assunzioni:*

- *la perdita di entrate è determinata assumendo che la sanzione che sarebbe stata comminata risulti pari in ciascun caso al minimo edittale;*
- *la percentuale di adesione alla definizione agevolata interessa il 50 per cento dei procedimenti in corso.*

Qualora tali assunti dovessero risultare non verificati, la quantificazione potrebbe risultare non prudentiale. Appare dunque opportuno che siano esplicitati gli elementi sulla cui base sono state formulate le ipotesi sopra indicate.

Inoltre, andrebbe chiarito se il venir meno di parte delle risorse assegnate al Garante possa determinare carenze finanziarie connesse a esigenze non derogabili.

Inoltre, si rileva che nel bilancio 2018 per le sanzioni in esame (Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate dal Garante per la protezione dei dati personali, cap. 2373 dello Stato di previsione dell'Entrata) sono state iscritte entrate pari a 3 milioni per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Sul punto, si rileva che dalla Nota integrativa allo Stato di previsione non si evincono elementi di dettaglio circa tali entrate, e che la RT allegata al ddl di Bilancio 2018 afferma, relativamente alla Sezione II del ddl, che: "Per quanto

¹⁰ In realtà la metà di 7.350.000 è pari a circa 3.675.000.

¹¹ Articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

¹² Articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

riguarda le entrate extra-tributarie [...] si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare [...] le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni." Ciò posto, sarebbe opportuno acquisire elementi conoscitivi circa la perdurante validità delle stime di proventi iscritte a bilancio in seguito alla definizione agevolata in esame, nei termini descritti nella RT.

ARTICOLO 26

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), capoverso "Art. 156 - Ruolo organico e personale", comma 3, lettera *d*), e dall'articolo 18, pari a euro 1.853.397 per il 2018, a euro 3.777.251 per il 2019, a euro 3.840.796 per il 2020, a euro 3.905.612 per il 2021, a euro 3.371.724 per il 2022, a euro 3.439.159 per il 2023, a euro 3.507.942 per il 2024, a euro 3.578.101 per il 2025, a euro 3.649.663 per il 2026, a euro 3.722.656 per il 2027 e a euro 3.797.109 annui a decorrere dal 2028, si provveda:

a) quanto a euro 1.853.397 per l'anno 2018 e ad euro 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 3.177.251 per il 2019, a euro 3.240.796 per il 2020, a euro 3.305.612 per il 2021, a euro 3.371.724 per il 2022, a euro 3.439.159 per il 2023, a euro 3.507.942 per il 2024, a euro 3.578.101 per il 2025, a euro 3.649.663 per il 2026, a euro 3.722.656 per il 2027 e a euro 3.797.109 annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il successivo **comma 2** prevede che dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), capoverso "Art. 156 Ruolo organico e personale", comma 3, lettera *d*), e dall'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 26, comma 1, reca la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del presente schema di decreto, connessi all'adeguamento del trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali a quello previsto per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e dall'articolo 18 dello schema medesimo, in relazione alle minori entrate

conseguenti all'introduzione di una disciplina transitoria per la definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali.

Agli oneri complessivamente derivanti dalle citate disposizioni si provvede:

a) quanto a 1.853.397 euro per l'anno 2018 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018);

b) quanto a 3.177.251 euro per il 2019, a 3.240.796 euro per il 2020, a 3.305.612 euro per il 2021, a 3.371.724 euro per il 2022, a 3.439.159 euro per il 2023, a 3.507.942 euro per il 2024, a 3.578.101 euro per il 2025, a 3.649.663 euro per il 2026, a 3.722.656 euro per il 2027 e a 3.797.109 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1162, della medesima legge n. 205 del 2017.

Al riguardo, si evidenzia che l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a)* ha previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679, oggetto del presente schema di decreto, mentre l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b)* ha incrementato il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal citato regolamento dell'Unione europea, nonché per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge n. 71 del 2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Si segnala che le risorse disposte da entrambe le autorizzazioni di spesa risultano allocate sul capitolo 1733 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹³ e che detto capitolo reca stanziamenti pari a circa 22,5 milioni di euro per il 2018 e a circa 26,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020¹⁴.

In proposito, si osserva che le predette autorizzazioni legislative di spesa, oggetto di riduzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, appaiono capienti rispetto agli oneri

¹³ Tale capitolo è denominato "Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

¹⁴ Tale dato si ricava dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

complessivamente recati dal provvedimento. Ciò posto, appare tuttavia necessario acquisire una assicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle menzionate risorse non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Dal punto di vista formale, considerato che le risorse di cui alle predette autorizzazioni di spesa sono già allocate nel Fondo per le spese di funzionamento del Garante di cui all'articolo 156, comma 10 (ora articolo 156, comma 8), del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che peraltro, al netto di quelle destinate al ristoro delle minori entrate per il bilancio dello Stato, continuerebbero ad essere destinate alla medesima finalità, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria, almeno limitatamente alle spese per il personale, anziché in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, come mero utilizzo delle risorse del Fondo medesimo.

Si segnala infine l'opportunità di integrare il comma 3 dell'articolo 26 in esame, specificando che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato "con propri decreti" ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.